



## Presidente

**All'Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.**

c.a. Amministratore Unico Ing. Nicola Pascale

[anmspa@pec.anm.it](mailto:anmspa@pec.anm.it)

p.c. RPCT ANM S.p.A. Dott.ssa Francesca De Santis

[anmspa@pec.anm.it](mailto:anmspa@pec.anm.it)

p.c. Segretario Generale e RPCT Dott.ssa Monica Cinque

**C/o Comune di Napoli**

[segretario.generale@pec.comune.napoli.it](mailto:segretario.generale@pec.comune.napoli.it)

e p.c. al Servizio Partecipate Comune di Napoli

Dirigente Dott. Claudio Martelli

[servizio.partecipate@pec.comune.napoli.it](mailto:servizio.partecipate@pec.comune.napoli.it)

## Fascicolo Anac n. 3197/2022

### Oggetto:

Accertamenti sul complesso delle attività negoziali delle Società in house con particolare riferimento all'affidamento di appalti di servizi e forniture.

Stazione appaltante: **Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.**

**Conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 21** del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

### Premessa

Nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 213 del d.lgs. n. 50/2016 ed a seguito di una accurata attività di analisi sulla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici è stata avviata un'indagine campionaria su base nazionale sul complesso delle attività negoziali di talune società in house così come inquadrata dall'art. 192 del Codice dei Contratti, in aderenza con quanto statuito dalla direttiva programmatica sull'attività di vigilanza dell'A.N.AC. per l'anno 2022.

Con nota prot. ANAC n. 59694 del 20.07.2022 è stata inoltrata all'Azienda Napoletana Mobilità S.p.a., una richiesta di informazioni utili ai sensi dell'art. 13, comma 4 del Regolamento di Vigilanza al fine di poterne valutare globalmente l'operato negoziale.

In data 7.9.2022, con prot. ANAC n. 70829, è stata concessa una proroga dei termini per il riscontro, dopo aver positivamente considerato la richiesta pervenuta in Autorità ed acquisita al prot. ANAC n. 70360 del 06.09.2022.

Nel caso di specie, al fine di consentire le valutazioni di competenza, è stato richiesto alla società in house di fornire una relazione esplicativa in merito alle modalità ed ai criteri seguiti nello svolgimento dell'attività negoziale ed alle modalità con cui sono ordinariamente gestite le verifiche e i controlli in sede esecutiva.

Con l'occasione, sono state anche richieste informazioni in merito alle modalità ed i criteri seguiti dalla Società nella gestione dell'ambito propriamente legale, evidenziando le modalità di affidamento degli eventuali incarichi legali attribuiti all'esterno, distinguendo tra quelli conferiti "*intuitu personae*" ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e quelli rientranti invece nell'ambito di applicazione di cui all'art. 140 del d.lgs. n. 50 del 2016 ed allegato IX dello stesso Codice dei Contratti.

Nell'effettuare un confronto tra i dati presenti nella BDNCP ed i dati pubblicati sul sito istituzionale della Società, sono altresì emerse talune criticità relativamente al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione legale dei dati; pertanto, è stato anche richiesto di dedicare uno specifico spazio di approfondimento, nell'ambito della medesima relazione, alle iniziative sinora poste in essere al fine di garantire l'esatto adempimento agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della società in house ([www.anm.it](http://www.anm.it)). Con la nota acquisita al prot. ANAC n. 76222 del 26.09.2022, è pervenuto il riscontro della Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.

Valutato il riscontro alla suddetta richiesta, con il prot. ANAC n. 25053 del 29.03.2023 è stato comunicato l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 13 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018, al fine di verificare l'adeguatezza dell'operato della Stazione Appaltante relativamente al procedimento in oggetto.

Con le note acquisite ai protocolli ANAC nn. 29965, 29967, 29969, 29971, 29972 del 17.04.2023, l'ANM S.p.a. ha fornito riscontro alla richiamata nota di avvio del procedimento.

A fronte di ciò, in base alla documentazione acquisita in atti ed in seguito alle valutazioni operate, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 26 settembre 2023 ha disposto la trasmissione delle seguenti considerazioni,

## Fatto e diritto

La gestione del trasporto pubblico di Napoli è affidata alla "società unica" ANM S.p.A., partecipata al 100% dal Comune di Napoli; l'azienda è controllata da Napoli Holding S.r.l. che ha coordinato il processo di fusione di ANM (ex trasporto su gomma) Metronapoli (ex trasporto su ferro) e Napolipark (sosta e parcheggi).

L'Azienda Napoletana Mobilità S.p.a. procede all'acquisizione di beni e servizi in ottemperanza alle disposizioni e nel rispetto dei principi del d.lgs. n. 50 del 2016.

Per talune categorie merceologiche di beni e servizi quali ad es: servizi di ristorazione mediante buoni pasto, fornitura di energia elettrica, utenze telefoniche, fornitura di gasolio e di gas metano, l'Azienda aderisce alle convenzioni o agli accordi quadro che Consip S.p.A. mette a disposizione a seguito dell'effettuazione di procedure di gara; diversamente, per i fabbisogni il cui acquisto non

ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 la Società attua le direttive prescritte dal Comune di Napoli nell'esercizio del c.d. "controllo analogo".

Orbene, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sui contratti pubblici attribuite all'Autorità ai sensi degli artt. 211 e 213 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono stati acquisiti elementi da cui sono emerse talune anomalie riferibili agli affidamenti dei servizi di vigilanza e dei servizi di portierato ad opera della Azienda Napoletana mobilità S.p.a. (ANM).

### 1. Servizi di portierato

Per quanto concerne la gestione dei servizi di portierato, dall'esame della tabella excel trasmessa con la nota della società acquisita al prot. ANAC n. 76222 del 26.09.2022, sono state riscontrate alcune criticità con riferimento alle vicende cronologicamente successive alla gara per l'affidamento del "*Servizio di portierato presso alcuni parcheggi di ANM*" (CIG 04809241211) aggiudicata in data 27.10.2017 alla "S.M.S. S.C. A R.L. Safety management service" per un **importo complessivo massimo di € 618.044,00**.

In esito alla procedura di gara, in data 14.02.2018 veniva stipulato il contratto n.180081 per l'appalto dei servizi con un importo di € 231.019,84 oltre IVA con durata di 12 mesi a decorrere dall'1.3.2018 sino al 28.02.2019; il contratto prevedeva, coerentemente con il bando di gara, una opzione di estensione contrattuale per ulteriori 12 mesi.

Con la Determina Dirigenziale di Spesa n. 49 del 28.11.2018 è stata autorizzata la spesa di € 127.048,52 per l'estensione, fino al 28.02.2019, del contratto n. 180081 a favore della "S.M.S. S.C. A R.L. Safety management service" per l'esecuzione degli ulteriori servizi fino alla scadenza dell'originario contratto base (28.02.2019); segnatamente, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, è stato necessario implementare il servizio presso la struttura SMOB oltreché predisporre la copertura di turni presso i parcheggi Spalti, Monaldi e Policlinico, non previsti nel contratto originariamente stipulato.

In prossimità della scadenza della prima annualità di servizio prevista dal contratto 180081/18/C (e dell'integrativo 180594/2018/0), la Stazione appaltante ha prolungato per ulteriori 12 mesi i servizi affidati e, conseguentemente, ha emesso un nuovo Ordine di acquisto (CIG 7067541F52) di importo € 343.071,00 oltre IVA per la prosecuzione dei servizi dal 01.03.2019 al 28.02.2020.

Due settimane prima della scadenza della proroga appena menzionata, in data 14.02.2020, il RUP della procedura avanzava la proposta di determina per l'espletamento di Gara Europea per l'affidamento dei Servizi Fiduciari e di Portierato di cui al CIG 82131108C6 per i siti della Struttura Trasporti di Superficie, Parcheggi e Sede Direzione e, conseguentemente, il bando di gara veniva pubblicato solo in data **29.05.2020**.

Pertanto, nelle more dell'espletamento ed affidamento della Gara e in prossimità della scadenza del contratto, al fine di garantire i servizi senza soluzione di continuità, venivano disposte reiterate proroghe tecniche - ricomprendenti le estensioni contrattuali di cui sopra - da parte del RUP nelle more della procedura di gara come di seguito riepilogate:

N° ordine	Periodo di riferimento	Importi liquidati
-----------	------------------------	-------------------

201165	03/2020 al 09/2020	186.000,00 €
201751	10/2020 al 01/2021	120.000,00 €
210173	02/2021 al 04/2021	85.000,00 €
210496	5/2021 al 7/2021	80.000,00 €

Con Determina AU n. 31 del 24.05.2021, a conclusione dell'iter della procedura, veniva aggiudicata la gara di cui al CIG 82131108C6 a favore della società Cosmopol S.p.A. e, all'esito favorevole delle verifiche, in data 15.07.2021 veniva sottoscritto Contratto n. 210520 con avvio dei servizi e decorrenza contrattuale dal 01.08.2021.

### Valutazioni

L'Azienda Napoletana Mobilità S.p.a. a fronte di una previsione di spesa per i servizi di portierato di **€ 618.044,00** ha erogato alla S.M.S. S.C. A R.L. Safety management service **€ 1.172.139,36 oltre IVA.**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione e la giurisprudenza amministrativa hanno più volte sottolineato **che in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale** delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve effettuare una nuova gara pubblica.

Occorre rammentare che un regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel quadro normativo equivale sostanzialmente ad un affidamento senza una procedura competitiva; le proroghe dei contratti affidati con gara, infatti, sono consentite se già previste *ab origine* e comunque entro termini determinati, mentre, una volta che il contratto scada e si proceda ad una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti temporali consentiti, la stessa proroga deve essere equiparata ad un affidamento senza gara.

L'opzione di proroga, cosiddetta "tecnica", è disciplinata dall'art. 106 co. 11 del d.lgs. n. 50 del 2016 ed identificata come "*proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*".

La proroga dunque per poter essere attivata dalla Stazione Appaltante deve essere prevista a monte, all'interno degli atti della gara originaria, anche al fine di calcolare correttamente il valore dell'appalto che, ai sensi dell'**art. 35 co. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016**, deve tener conto di tutte le opzioni previste.

Per effetto dell'applicazione dei principi euro-unitari che considerano la proroga o il rinnovo di un contratto quale contratto nuovo, soggiacente a regole competitive, la proroga può essere concessa esclusivamente al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, **per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica.**

L'attivazione della proroga dovrebbe avere carattere eccezionale e **non essere la regola con cui colmare dei vuoti tra la scadenza di un contratto e l'individuazione del nuovo aggiudicatario**, dal momento che la procedura per la sua individuazione dovrebbe sempre essere attivata per tempo da parte dell'Amministrazione; pertanto, la proroga tecnica può essere attivata in casi eccezionali per ragioni **obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione** ove sia presente l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente.

Appare dunque evidente che **dall'1.3.2020 al 31.07.2021**, l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.a. abbia utilizzato in maniera impropria l'istituto della proroga tecnica, estendendo la durata contrattuale del servizio di portierato, senza utilizzare procedure ad evidenza pubblica a causa di una intempestiva programmazione aziendale.

Nel caso in esame, pertanto, occorre sottolineare che a fronte della scadenza contrattuale fissata in data 28.02.2020, la società in house ANM S.p.A. non ha svolto tempestivamente l'attività programmatica di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, propedeutica al rispetto dell'evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi in commento.

A ben osservare, infatti, una più efficace e tempestiva programmazione ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, avrebbe permesso alla ANM S.p.A., nel tempo, di allinearsi alla disciplina del Codice dei Contratti.

È appena il caso di rilevare ulteriormente a riguardo che, la programmazione è espressione dei più generali principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, rappresentando un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, per la valutazione delle strategie di approvvigionamento e per l'ottimizzazione delle risorse, nel pieno controllo di tutte le fasi gestionali di un appalto.

Nel caso in esame, invece, i ripetuti affidamenti diretti nel corso del biennio 2020-2021 scaturiscono principalmente da una **carente programmazione** in distonia con quanto prescritto dall'art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016.

## **2. Servizi di vigilanza**

Anche con riferimento agli affidamenti dei "servizi di vigilanza" sono emerse criticità dalla documentazione fornita da ANM S.p.a. in relazione ad estensioni di durata contrattuale oltre i limiti consentiti dal d.lgs. n. 50/2016.

Specificatamente, con la "*gara per l'affidamento dell'appalto per i servizi di vigilanza presso alcuni siti aziendali*" (CIG 7547019D16.), l'Azienda Napoletana mobilità S.p.a. ha affidato alla Security service S.r.l. i Servizi di Vigilanza armata, di vigilanza armata con unità cinofila e di pattugliamento per 24 mesi con una opzione di estensione contrattuale per una terza annualità, sottoscrivendo il contratto in data **30.01.2020**.

Il valore dell'appalto era stato stimato in € 8.250.547,26 oltre IVA e con la proroga n. 220117 relativa al periodo temporale intercorrente tra febbraio 2022 e gennaio 2023, il contratto è stato prorogato per un importo pari ad € 2.499.090,77 **sino al 31.01.2023**.

Con la nota acquisita al protocollo ANAC n. 29965 del 17.04.2023, l'ANM S.p.a. ha chiarito che è in corso l'espletamento della procedura di Gara Europea - CIG 9667299B7F, in esecuzione della Determina AU n. 03 del 25/01/2023 per l'affidamento dei Servizi di Vigilanza presso i siti delle Strutture Ferrovie Metropolitane ed Esercizio Funicolari da cui la pubblicazione del bando di gara. Pertanto, con la medesima nota l'Azienda informava l'Autorità che anche i servizi di vigilanza si trovano "in esecuzione in regime di proroga tecnica sino all'esito della procedura come da Ordine di Servizio del 25/01/2023"; l'importo stimato nell'ordine di servizio del 25.01.2023, firmato dal Dirigente del Servizio FMNG, è pari ad € 1.510.000,00 oltre IVA.

Pertanto, con la Determinazione n. 05 del 31.01.2023 dell'Amministratore Unico dell'A.N.M. ha formalizzato la prosecuzione del rapporto contrattuale – in scadenza il medesimo giorno – sino al 30.06.2023 per un importo di spesa di poco superiore al milione e mezzo di euro.

### **Valutazioni**

Anche con riferimento ai servizi di vigilanza si ripropongono le medesime criticità già evidenziate con riguardo ai servizi di portierato.

Specificatamente, la proroga per poter essere attivata dalla Stazione Appaltante deve essere stata prevista a monte, all'interno degli atti della gara originaria, anche al fine di calcolare correttamente il valore dell'appalto che, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del Codice, deve tener conto di tutte le opzioni previste.

L'attivazione della proroga – come sopra chiarito - dovrebbe avere carattere eccezionale e non essere la regola con cui colmare dei vuoti tra la scadenza di un contratto e l'individuazione del nuovo aggiudicatario, dal momento che la procedura per la sua individuazione dovrebbe sempre essere attivata per tempo da parte dell'Amministrazione.

È pacifico inoltre che **la proroga possa essere attivata solo prima della scadenza del contratto** e non successivamente risolvendosi altrimenti in un nuovo affidamento diretto.

Nel caso di specie, il contratto è stato prorogato il **31.01.2023**, ossia nel medesimo giorno in cui era fissata la scadenza dello stesso. Tale circostanza, dimostra ulteriormente le carenze nella programmazione dell'operato negoziale della società in house in distonia con quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016.

A ben osservare, infatti, il quadro complessivo che emerge dall'esame della documentazione acquisita dall'Autorità fa rilevare che l'ANM S.p.a. ha agito in plurime occasioni secondo il c.d. modello di **amministrazione dell'emergenza**, evidenziandosi il ricorrere di apprezzabili difficoltà programmatiche.

### **3. Affidamento degli incarichi legali**

Per quanto concerne l'affidamento degli incarichi legali, l'Autorità con la richiesta informativa di cui al prot. ANAC n. 59694 del 20.07.2022, aveva chiesto alla ANM S.p.a. di illustrare le modalità ed i criteri seguiti dalla Società nella gestione dell'ambito propriamente legale, evidenziando le modalità di affidamento degli eventuali incarichi legali attribuiti all'esterno, distinguendo tra quelli conferiti "intuitu personae" ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e quelli rientranti invece

nell'ambito di applicazione di cui all'art. 140 del d.lgs. n. 50 del 2016 ed allegato IX dello stesso Codice dei Contratti.

Al riguardo, occorre puntualizzare che l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 (con la conseguente applicazione dei soli principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti).

Gli incarichi di patrocinio legale di cui sopra, infatti, anche se esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice, sono comunque assoggettati per il loro affidamento, ai sensi dell'art. 4 dello stesso Codice, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, così come ribadito dal parere n. 1502/2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato emanato prima della pubblicazione delle Linee guida n. 12 dell'Autorità in tema di servizi legali.

La società in house, con nota acquisita al prot. ANAC n. 76222 del 26.09.2022, ha precisato che *"in data 31.05.2019 è stato approvato il "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali" inerente alle procedure per l'affidamento a legali esterni alla struttura di incarichi professionali di rappresentanza patrocinio e difesa in giudizio.*

Con l'entrata in vigore del Regolamento, i legali vengono individuati all'interno di Short List (Albi) settoriali che si rinnovano annualmente e il valore dell'incarico è determinato sulla base della disciplina dell'equo compenso introdotta con legge. I compensi professionali vengono infatti definiti secondo l'art. 10 del suddetto Regolamento: parametri medi del Tariffario Forense di cui al DM 55/14 e ss.mm.ii. decurtati del 50% oltre spese generali 15% iva e cpa."

Con la nota acquisita al protocollo ANAC n. 29972 del 17.04.2023 l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.a ha affermato che *"il rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 è, altresì, garantito dall'impianto procedurale previsto dal Regolamento incarichi legali, posto che l'iter di conferimento incarichi legali è caratterizzato dalla ripartizione della funzione di controllo tra vari soggetti aziendali, per cui il soggetto che è preposto alla costituzione e gestione della Short list (Unità Affari Generali e Societari) è diverso dal soggetto proponente il conferimento e la relativa motivazione (Dirigenti)".*

È stato dunque chiarito che *"l'individuazione del professionista si concretizza in una scelta motivata all'interno degli elenchi aziendali di riferimento e finalizzata a garantire il principio di efficacia e di efficienza nella gestione del contenzioso in cui è coinvolta l'Azienda, le diverse Funzioni Proponenti predispongono proposta di affidamento dell'incarico. La Funzione Proponente acquisisce e verifica formalmente la documentazione prodotta dal professionista individuato (preventivo, dichiarazione di insussistenza di cause ostative all'affidamento dell'incarico e contratto) e successivamente trasmette la documentazione completa alla Direzione Generale per le verifiche sulla coerenza complessiva del procedimento di scelta e sulla documentazione. L'Affidamento avviene a firma dell'Amministratore Unico all'esito delle verifiche effettuate dalle funzioni aziendali preposte."*

L'ANM S.p.a. ha altresì allegato i prospetti annuali degli incarichi di patrocinio legale affidati negli anni 2019 (secondo semestre), 2020, 2021, 2022 e 2023 (primo trimestre) con i dati richiesti nella comunicazione di avvio dell'istruttoria di cui al prot. ANAC n. 25053 del 29.03.2023.

I suddetti prospetti sono stati raggruppati con riferimento agli ambiti professionali di incarichi legali in coerenza con le Sezioni della Short List.

A tal riguardo occorre evidenziare talune criticità relativamente al mancato rispetto del principio di rotazione dei conferimenti dal momento che – dall'analisi dei prospetti suddetti – non è stata sempre garantita l'equa ripartizione degli incarichi.

Specificatamente, dall'analisi della tabella che segue è possibile capire che le scelte aziendali – nel conferimento degli incarichi legali ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 – abbiano determinato il **consolidarsi di posizioni di vantaggio nei confronti di alcuni professionisti**.

Sezione Short list	N° incarichi conferiti 2019-2023	Importi liquidati
A – Amministrativo	20	€ 238.283,32
E – Tributario	11	€ 82.577,60
Recupero danni al materiale rotabile per RCA	169	€ 82.762,00

**Sezione A – Amministrativo:** L'Avvocato Andrea Abbamonte si è visto conferire il 50% degli incarichi complessivi e gli sono stati liquidati € **169.062,87**; ciò vuol dire che, in termini economici, per la sezione A, il professionista sopracitato si è visto attribuire più del 70% di quanto erogato dall'Azienda.

**Sezione E – Tributario:** L'Avvocato Gennaro Di Maggio ha ricevuto 10 incarichi sugli 11 conferiti relativamente alla propria sezione, per un importo complessivo di € 79.754,00 pari al **97%** di quanto erogato dalla Società in house

**Incarichi PSR** – Gli Avvocati Rispoli e Imperatore hanno ricevuto ben 92 tra i 169 incarichi conferiti tra il 2019 ed il 2022 per un importo complessivo pari al **50%** di quanto erogato dall'ANM in un quadriennio.

### Valutazioni

La gestione amministrativa relativa al conferimento dei suddetti incarichi legali è sindacabile in virtù del mancato sostanziale rispetto del principio di rotazione degli incarichi di cui all'art. 36 co. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Gli importi erogati a taluni avvocati, da parte dell'Azienda, hanno determinato ingiustificate rendite di posizione in favore di un ristretto numero di professionisti, a discapito dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Da ciò è conseguito il consolidamento di posizioni di vantaggio in capo ai legali più frequentemente affidatari, in assenza di un apparato motivazionale idoneo a giustificare la reiterazione degli incarichi ai medesimi professionisti.

Pare evidente, dunque, che una gestione così articolata, demandata alle scelte discrezionali dell'Amministrazione, si pone in contrasto con il principio di rotazione, frustrando il *favor participationis* e facendo sì che gli incarichi vengano reiteratamente conferiti ad una stretta cerchia di legali individuati mediante scelte puramente fiduciarie in spregio al principio di imparzialità.

Per tutto quanto sopra esposto, pur prendendo positivamente atto delle scelte aziendali relativamente a taluni presidi anticorrittivi adottati (quali l'adozione di short list, pubblicità, procedimentalizzazione delle modalità di affidamento degli incarichi), si ritiene tuttavia che **l'operato di ANM S.p.a. possa essere ritenuto perfettibile relativamente al rispetto dei principi di cui agli artt. 4 e 36 del d.lgs. n. 50 del 2016**, ritenendosi le procedure analizzate, svolte in violazione dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e rotazione.

---

Tenuto conto di tutto quanto sopra rilevato e considerato, nonché del quadro normativo di riferimento, con la presente si comunica che il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 26 settembre 2023 ha disposto la conclusione del procedimento in forma semplificata ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 3 del Regolamento sull'esercizio di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018, con invito nei riguardi di codesta ANM S.p.a. a rimuovere le criticità contestate alla luce di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente nota in vista di un più adeguato e puntuale rispetto della normativa di settore ed, in particolare, degli artt. 4, 21, 30, 35 e 36 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Si chiede di comunicare ad ANAC ai sensi dell'art. 213 co. 13 del d.lgs. n. 50 del 2016 le azioni intraprese nel termine di 60 giorni.

Il Consiglio dell'Autorità ha, altresì, disposto che la presente nota di definizione sia pubblicata a cura di codesta ANM S.p.a sul sito istituzionale della Società.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*